



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato**  
**Tribunali Amministrativi**

Indietro

Publicato il 21/12/2017

N.  
N.

REG.PROV.CAU.  
REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della  
Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale  
del 2017, proposto da  
rappresentata e difesa dagli avvocati

**Lorenzo Maratea**, domiciliata  
d'ufficio, ai sensi dell'art. 25 del c.p.a., in  
assenza di elezione di domicilio nel Comune  
di Napoli, presso la Segreteria TAR, in  
Napoli, Piazza Municipio, 64,

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e  
della Ricerca, in persona del legale  
rappresentante pro - tempore, rappresentato  
e difeso per legge dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato di Napoli,

domiciliata in Napoli, via Armando Diaz,  
11,

*nei confronti di*

non

costituiti in giudizio;

*per l'annullamento previa sospensione  
dell'efficacia,*

-del decreto del 02.08.17, prot. Aoodrca  
0016061 del Miur, finalizzato al  
reclutamento del personale docente per  
posti comuni dell'organico della scuola  
dell'infanzia e primaria per la regione  
Campania - classe di concorso AA00;

- del decreto del 02.08.17, prot. Aoodrca  
0016062 del Miur, finalizzato al  
reclutamento del personale docente per  
posti comuni dell'organico della scuola  
dell'infanzia e primaria per la Regione  
Campania - classe di concorso EE00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del  
Ministero dell'Istruzione dell'Università e  
della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione  
dell'esecuzione del provvedimento  
impugnato, presentata in via incidentale dalla  
parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola primaria e dell'infanzia indetto con D.M. 105 del 2016 (Classe di concorso – AA00 e EE00);

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appaia assistito da *fumus boni iuris* in ordine alla mancata/non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, dei titoli dichiarati, con grave nocimento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra;

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione, anche in considerazione della documentazione depositata in atti dalla parte;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni

soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati - da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV)

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede

di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 4 luglio 2018, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- ) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- ) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- ) fissa per la continuazione l'udienza pubblica del 4 luglio 2018;
- ) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Presidente FF

Consigliere

Consigliere,

Estensore



**L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)